

Max Weber, *Economia e società. Diritto*, testo critico della Max Weber-Gesamtausgabe a cura di Werner Gephart e Siegfried Hermes, edizione italiana a cura di Massimo Palma, Donzelli, Roma 2016, pp. CXXXVIII-454, ISBN 9788868434595.

Il rapporto di Max Weber con il diritto fu sempre controverso. Pur studiando Giurisprudenza e avendo avuto una formazione giuridica lineare tanto da ottenere anche l'abilitazione alla Facoltà di diritto, considerava il diritto penale «insulso», una disciplina dal valore limitato. Weber fu, più che altro, un civilista, con vastissime conoscenze di storia del diritto (compreso il diritto romano)¹, tanto da privilegiare la riflessione storica sul diritto piuttosto che quella della prassi giuridica, non senza padroneggiare nozioni di filosofia e di sociologia.

Espressione magistrale della poliedricità di Weber è l'opera *Economia e società* che propone una dottrina sociologica comprensiva non solo dello Stato e del dominio, ma, appunto, anche del *Diritto*. La nuova edizione critica delle opere di Max Weber comprende ora anche la dottrina weberiana relativa al diritto. Il volume *Diritto* di *Economia e Società* è una traduzione dall'originale tedesco condotta sui manoscritti originali che fanno parte del lascito dell'autore e che comprende i due capitoli di *Economia e Società* denominati *L'economia e gli ordinamenti* e *Le condizioni evolutive del diritto*². Così, l'importanza del volume tradotto egregiamente in italiano da Massimo Palma ed edito da Donzelli, è nel presentare la complessa costruzione sociologico-giuridica di Weber riproposta in una veste inedita e che restituisce al lettore la disposizione dei testi così come pensata dallo stesso autore.

I due capitoli 'inediti' assumono un'importanza capitale per la storia del diritto e più in generale per le scienze sociali in quanto l'analisi weberiana, influenzata da Friedrich Karl von Savigny, si inserisce nella prospettiva delle scienze della cultura. In questo senso storia del diritto significa tradizione culturale tra eredità letteraria, spirituale e giuridica, in contrapposizione alle tesi codificatorie di Thibaut³. Così Weber, seguendo Savigny⁴, si interroga sulla radice comune di quelle che chiama culture giuridiche occidentali, superando così le differenze nazionali. Diversamente da Savigny, tuttavia, W. vede il diritto romano e il complesso della sua cultura giuridica come il risultato di idee e interessi caratterizzati dai suoi 'rappresentanti'. In questo modo si delinea il retroterra storico-scientifico dell'analisi di W. che legge il sapere storico-giuridico sotto una duplice tradizione, germanistica e romanistica. In sintesi, come ricorda Werner Gephart nella

¹ Sull'enorme debito di Weber nei confronti del diritto romano, segnalo le numerose pagine e le approfondite riflessioni presenti nel libro che qui si recensisce, in particolare le pp. 89-231 e 282-295. Valga per tutti il rinvio a L. Capogrossi Colognesi, *Max Weber e le società antiche* 1, Roma 1988, Id., *Max Weber e le economie del mondo antico*, Roma 2000.

² Nella traduzione della precedente edizione critica i due capitoli corrispondono a *La sociologia del diritto* (M. Weber, *Economia e società*, 2 voll., Milano 1968).

³ J.L. Thibaut - F.K. Savigny, *La polemica della codificazione*, (a c. di Giuliano Marini) Napoli 1992.

⁴ W. Gephart, *Introduzione*, in *Economia e Società. Diritto*, p. XXXVI.

lunga e dettagliata *Introduzione* al volume, «Weber recupera un bagaglio scientifico evidente per il giurista oscillante tra la dogmatica giuridica e la storia del diritto. [...] La sua tesi fondamentale sull'autonomia delle sfere dà così corpo a un'interpretazione del diritto come una fattispecie culturale la cui dinamica autonoma interna non può essere concepita se non in riferimento alle altre sfere: il dominio, i poteri religiosi e gli ordinamenti economici».

Il capitolo *L'economia e gli ordinamenti* si apre con l'intento di definire i limiti e i termini della relazione tra diritto, economia e sociologia: «Quando si parla di 'diritto', 'ordinamento', 'enunciato giuridico', occorre attenersi rigorosamente alla distinzione tra prospettiva dottrinale e sociologica. La prospettiva dottrinale si chiede cosa valga idealmente in quanto diritto. La prospettiva sociologica si chiede che cosa accade *effettivamente* in virtù del fatto che individui che partecipano all'agire comunitario *soggettivamente* considerino e trattino determinati ordinamenti come validi, ossia orientino in base ad essi il loro agire. Su queste basi si determina anche la relazione di principio tra diritto ed economia» (p. 17). *L'incipit* in esame è di fondamentale importanza, in quanto pone la distinzione del modello empirico da quello normativo, la prospettiva dottrinale da quella sociologica ed, inoltre, rappresenta il punto nevralgico dell'intera opera *Economia e società*, ma che, in realtà, ad una considerazione più attenta, caratterizza l'intera riflessione weberiana sin dalla sua tesi di laurea.

Una parte rilevante del capitolo su *L'economia e gli ordinamenti* è dedicata al rapporto tra ordinamento giuridico, convenzione e costume. Per W., diversamente da un'interpretazione molto diffusa al tempo, 'costume' e 'convenzione' vanno distinti. Il costume, a cui W. toglie qualunque significato normativo, è «un atteggiamento tipicamente uniforme, che si mantiene nel solco tramandato *unicamente* per l'essere 'divenuto consueto' e per 'imitazione' irriflessa, un 'agire di massa' cioè, di cui nessuno in alcun senso 'presume' la perpetrazione da parte dell'individuo» (p. 28). Con 'convenzione', invece, Weber ha in mente «un'azione mirata a produrre un determinato comportamento, ma non mediante coazione fisica o psichica, e in genere almeno normalmente e immediatamente non attraverso una reazione diversa dalla mera approvazione o disapprovazione di una cerchia di individui, che costituiscono uno specifico 'ambiente' dell'agente» (p. 28)⁵. La nuova edizione critica offre sul punto elementi ulteriori che permettono una lettura realmente più vicina all'originario pensiero di W. Viene infatti introdotta una nuova concezione della categoria dell'«intesa». Se dunque la convenzione è, appunto, l'intesa «sulla validità normativa non garantita da alcun apparato coercitivo» (p. LVI), il costume è caratterizzato da una mera effettività priva di intesa.

A tale riflessione si connette quella sul rapporto tra diritto e moralità. W. afferma chiaramente che, nel momento in cui si prende in considerazione la differenza tra diritto e moralità, è un errore affermare che «la norma giuridica regola la condotta esteriore [...] mentre la norma etica solo l'intenzione» (p. 35). Qui W. sviluppa un'analisi molto articolata da cui si evince chiaramente l'impossibilità di una riducibilità del diritto

⁵ Inoltre, secondo Weber, la convenzione andrebbe ulteriormente differenziata dal diritto consuetudinario: pp. 28-29.

al solo diritto positivamente posto. Moralità e diritto hanno uguale dignità normativa, afferma infatti W.: «i ‘comandi morali’, a differenza dei ‘comandi giuridici’ [...] sono in genere massime di comportamento determinate da fattori religiosi o convenzionali, e il confine rispetto al diritto è fluido. Non esiste alcun comando ‘etico’ importante sul piano sociale che non sia stato in qualche modo un comando giuridico» (p. 36). Si tratta di un insegnamento che avrà influenza indiretta nel corso del Novecento e che vedrà nelle tesi di Ronald Dworkin sull’importanza delle valutazioni morali nel diritto una delle evoluzioni più rilevanti⁶.

Del secondo ‘capitolo’, *Le condizioni evolutive del diritto*, il cuore delle tesi esposte da W. è rappresentato dalla definizione del *diritto razionale* (o *razionalità* del diritto). Sempre seguendo un approccio interdisciplinare che unisce teoria, storia e sociologia del diritto W. critica i particolarismi giuridici cetuali, locali e religiosi in quanto ostacolo ad una razionalizzazione del diritto⁷. In questa complessa e articolata riflessione, impossibile da riproporre esaustivamente in questa sede, si pone il rapporto tra diritto teocratico e diritto profano e, più in generale, nell’ambito di una riflessione sulle diverse culture giuridiche mondiali e i diversi condizionamenti di carattere religioso, risulta particolarmente attuale ed interessante l’analisi di W. sul diritto islamico. Scrive W.: «L’Islam non conosce in teoria territorio alcuno della vita giuridica su cui le pretese delle norme sacre abbiano ostruito il passo allo sviluppo del diritto profano [...] L’intero diritto civile viene usato come interpretazione o prosecuzione in chiave di diritto consuetudinario del Corano. [...] La posizione del diritto sacro nell’Islam è da assumere come paradigma per l’effetto dei diritti sacri nelle ‘religioni del libro’ create in modo autenticamente profetico. Il Corano contiene un’intera serie di prescrizioni giuridiche puramente positive (come la soppressione del divieto di matrimonio con la nuora adottiva - Maometto si concesse questa libertà)» (p. 243). La particolarità delle tesi di W. sta nel vedere il limite del diritto islamico non tanto nella mancanza del riconoscimento di alcuni diritti fondamentali (per es. diritti della donna) o alcune divergenze evidenti con il diritto occidentale, quanto, piuttosto, nelle «qualità formali del diritto islamico»⁸. Del resto, W. è interessato principalmente alla struttura interna di questo diritto e si pone, anche in questo caso, il problema della razionalizzazione materiale⁹.

Il libro è corredato di una lista delle principali traduzioni italiane delle opere di Weber, del piano generale della Max Weber-Gesamtausgabe, di un indice dei nomi e delle opere di Weber citate nel testo.

Ubaldo Villani Lubelli
Università del Salento
ubaldo.villanilubelli@unisalento.it

⁶ Si veda R. Dworkin, *L’Impero del diritto*, Milano 1989, *passim*.

⁷ Rimando in particolare al capitolo su *Diritto ufficiale e statuizione nel principato patrimoniale. Le codificazioni* (pp. 257-282), che rappresenta, a mio avviso, la parte analiticamente più profonda e interessante.

⁸ Gephart, *Introduzione*, p. XCII.

⁹ A tal proposito si veda P. Crone, *Max Weber, das islamische Recht und die Entstehung des Kapitalismus*, in W. Schlechter (Hrsg.), *Max Webers Sicht des Islams*, Frankfurt am Main 1987, 294-333.